**SCHEMA DI CONTRATTO**

**CONCESSIONE DI LAVORI FINALIZZATA ALLA VALORIZZAZIONE E AL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DELL’AREA ARCHEOLOGICA DI STABIA**

**tra**

il **Parco Archeologico di Pompei**, rappresentato ai fini del presente atto dal Dott. Gabriel Johannes Zuchtriegel, nato a Weingarten (Germania), il 24/06/1981, che interviene ed agisce in rappresentanza dello stesso nella sua qualità di Direttore Generale, ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Pompei, Via Plinio n. 26, (nel seguito, per brevità, anche “**Ente Concedente**”)

**e**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, con sede legale \_\_\_\_\_\_\_\_\_, alla via \_\_\_\_\_\_\_\_\_, (Cod. Fisc. P.IVA), in persona di, (di seguito per brevità anche o “**Concessionario**”)

(nel seguito per brevità congiuntamente Committente e Appaltatore, anche le “**Parti**”)

**Premesso che:**

1. Con determina a contrarre n. \_\_ del \_\_\_ il Parco Archeologico di Pompei ha autorizzato una procedura aperta ex art. 71 d.lgs. 36/2023 per l’affidamento della concessione di lavori finalizzata alla valorizzazione e al miglioramento della fruizione dell’Area Archeologica di Stabia;
2. Sono state effettuate le pubblicazioni di Legge e gli altri atti di gara sono stati messi a disposizione degli operatori economici interessati mediante pubblicazione sul sito Internet del Parco Archeologico di Pompei;
3. con decreto n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_, il Parco Archeologico di Pompei ha approvato le risultanze dello svolgimento della procedura di gara e disposto l’aggiudicazione definitiva in favore del Concessionario, quale soggetto che ha prodotto l’offerta economicamente più vantaggiosa;
4. il Concessionario ha prestato in favore della Stazione Appaltante la cauzione definitiva di cui all’art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, a mezzo di polizza n. \_\_\_ emessa da \_\_\_\_\_\_\_\_ S.p.A., per l’importo somma garantita di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ a garanzia dell’intero importo del presente affidamento;
5. la Stazione Appaltante ha provveduto a verificare la veridicità delle autocertificazioni, trasmesse dal Concessionario, inerenti all’assenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle procedure d’appalto;
6. è decorso il termine dilatorio per la stipula del Contratto, previsto dall’art. 18 comma 3 D.Lgs. n. 36/2023;

Con il presente Contratto, quindi, le Parti intendono disciplinare i reciproci diritti ed obblighi inerenti alla concessione di lavori di cui in oggetto.

Tanto premesso e ritenuto, le Parti, come in epigrafe indicate, rappresentate e domiciliate

**CONVENGONO:**

**Art. 1 – OGGETTO**

Il presente Contratto disciplina, per gli aspetti tecnici e contrattuali, l’affidamento della concessione di lavori finalizzata alla valorizzazione e al miglioramento della fruizione dell’area archeologica di Stabia.

La concessione prevede:

1. la realizzazione, a carico del concessionario, del progetto esecutivo;
2. l’esecuzione, secondo la migliore regola dell’arte, dei lavori meglio individuati nell’allegato progetto di fattibilità e nel progetto esecutivo realizzato dal concessionario;
3. la successiva gestione dei servizi di biglietteria e controllo accessi e dei servizi al pubblico dell’area archeologica di Stabia, così come meglio descritti ed individuati nell’allegato disciplinare tecnico;
4. la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria delle opere previste, per quanto necessario a garantire la migliore funzionalità e disponibilità delle stesse in relazione al ciclo di vita e per tutta la durata della Concessione;

Fanno parte del presente contratto e ne costituiscono parte integrante:

* il Piano di fattibilità;
* il disciplinare prestazionale e dei livelli minimi di servizio e gli altri elaborati progettuali nei quali sono descritte, definite e precisate tutte le prescrizioni e le operazioni di cui al presente contratto;
* l’offerta tecnica relativi sia alla fase di costruzione che alla fase di gestione, che qui si intende integralmente riportata.

Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo l’Ente Concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell’ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell’esecuzione del Contratto. Sono, in ogni caso, a carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti all’ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell’ingegno.

Sono escluse dalla concessione tutte le attività e i servizi non espressamente indicati nel Contratto.

L’oggetto del contratto è considerato ad ogni effetto servizio pubblico e costituisce attività di pubblico interesse.

**Art. 2 –** VALORE DEL CONTRATTO E IMPORTO DELL’INVESTIMENTO

Il Contratto è stipulato a corpo relativamente alla parte riguardante i lavori.

Il valore della concessione, calcolato ai sensi dell’art. 179 d.lgs. 36/2023 è pari ad € 21.783.768,00. Il valore dell’investimento è pari ad € 4.592.165,29 al netto di IVA, di cui:

* € 3.631.034,75 per Lavori ed oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
* € 961.130,54 per spese tecniche, allacci, imprevisti, forniture, ecc.

L’importo dei lavori è così distribuito:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Categoria** | **Importo Lavori** | **Oneri di sicurezza** | **Totale** |
|
| OG2 | 2.119.704,85 € | 46.633,50 € | 2.166.338,35 € |
|
| OG11 | 919.316,70 € | 20.225,00 € | 939.541,70 € |
|
| OS24 | 513.850,00 € | 11.304,70 € | 525.154,70 € |
|
| **Totali** | **3.552.871,55 €** | **78.163,20 €** | **3.631.034,75 €** |
|

**ART. 3 – DURATA**

La durata della Concessione è di anni \_\_\_\_\_, decorrenti dalla data di sottoscrizione del Verbale di Avvio dell’esecuzione. L’avvio della gestione avverrà immediatamente dopo il completamento dell’intervento di valorizzazione di carattere edilizio. La fase di start up viene assorbita dalla fase di building, limitatamente alla voce di Ricavo relativa agli Ingressi (vedi PEF), dal momento che il Concessionario potrà esercitare le attività in essere anche nel periodo di cantiere essendo configurabile, comunque, il percorso di visita ai siti archeologici estranei all’intervento in oggetto.

In ogni caso, con particolare riferimento alla fase di building, il concessionario si impegna al rispetto delle seguenti tempistiche massime:

1. 40 giorni a far data dalla sottoscrizione del contratto per la consegna del progetto esecutivo che sarà validato e approvato dalla Stazione appaltante entro i successivi 20 giorni;
2. 660 giorni a far data dalla data di verifica e validazione del progetto esecutivo per il completamento dei lavori.

**ART. 4 -** OBBLIGHI E ATTIVITÀ DELL’ENTE CONCEDENTE

Compete all’Ente Concedente:

* mettere a disposizione del Concessionario, alla data di consegna delle aree di intervento, le predette aree, redigendo in contraddittorio apposito verbale sottoscritto dalle Parti e assicurando per l’effetto, a partire da tale data, la detenzione e la custodia in favore del Concessionario dei sedimi destinati all’esecuzione dei lavori;
* porre in essere tutti gli atti di propria competenza necessari a consentire la regolare esecuzione dei lavori;
* verificare ed approvare il Progetto Esecutivo presentato dal Concessionario ai sensi dell’articolo 7, entro 20 giorni dalla ricezione. Nel caso in cui l’Ente Concedente richieda modifiche e/o integrazioni al Progetto presentato, il predetto termine decorre dalla data di ricezione del Progetto modificato;
* esprimere il proprio gradimento/non gradimento rispetto alla nomina da parte del concessionario del Direttore dei Lavori e dei responsabili per la sicurezza.
* Nominare i Direttori Operativi per gli aspetti archeologici, ingegneristici, architettonici, paesaggistici e di restauro.

All’Ente Concedente competono, altresì, le attività finalizzate al rilascio delle Autorizzazioni nei tempi e nei modi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

**ART. 5 - DICHIARAZIONI, OBBLIGHI E ATTIVITÀ DEL CONCESSIONARIO**

Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Concessionario si impegna, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ad effettuare tutte le attività inerenti la progettazione, la realizzazione e la gestione dell’Opera.

Il Concessionario dichiara:

* di essere a conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei luoghi interessati dalla Concessione; Il Concessionario non può pertanto eccepire durante la Progettazione, l’Esecuzione dei Lavori e la Gestione dell’Opera, la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi elementi, in quanto noti o conoscibili alla data di sottoscrizione del Contratto in ragione delle predette attività, né conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie dovute a carenze conoscitive dei luoghi;
* di obbligarsi a valutare e/ condividere le variazioni che saranno eventualmente rese note in fase di approvazione del Progetto Definitivo, del Progetto Esecutivo e dei i relativi allegati, in coerenza del rispetto degli obblighi di progettazione, esecuzione e gestione previsti dal Contratto. Il Concessionario, pertanto, non può in ogni caso eccepire, durante la Progettazione, l’Esecuzione dei Lavori e la Gestione dell’Opera, i vizi della progettazione qualora, pur potendo e dovendo riconoscere i vizi medesimi in relazione alla perizia e alle capacità tecniche dichiarate ai fini della partecipazione alla procedura di gara, il Concessionario non li abbia rilevati e segnalati per iscritto all’Ente Concedente, manifestando espressamente il proprio dissenso;
* di impegnarsi ad eseguire la progettazione esecutiva e a realizzare l’Opera a regola d’arte, in conformità al Progetto Esecutivo approvato dall’Ente Concedente e rispettare la scansione temporale specificata nel Cronoprogramma, ultimando tutti i lavori nei tempi ivi previsti;
* di adempiere agli oneri derivanti dall’eliminazione dei rischi da interferenza dei lavori (DUVRI) e l’osservanza di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81, del 9 aprile 2008 in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
* di assumere le attività di direzione di cantiere e sorveglianza dei lavori e ad adottare tutte le procedure idonee a garantire la sicurezza sul lavoro;
* di manutenere l’Opera ed erogare i Servizi in conformità a quanto stabilito nella documentazione tecnica e progettuale allegata agli atti di gara;
* di prestare e mantenere tutte le garanzie e le polizze assicurative previste dal Codice e dal Contratto;
* di consentire all’Ente Concedente in qualsiasi momento l’esercizio dei poteri di ispezione, accesso e acquisizione di documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto da parte del Concessionario degli obblighi su di esso gravanti ai sensi di legge e del Contratto, anche fornendo all’Ente Concedente, per i medesimi fini, tutti i mezzi, i dati e le informazioni dallo stesso richieste;

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività necessarie per il corretto e completo adempimento delle obbligazioni ad esso riconducibili previste nel Contratto, nei Documenti Contrattuali, nella Documentazione Progettuale e nel Documento di Gestione.

**ART. 6 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dal Contratto. In particolare, egli è responsabile:

1. dell’esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nel Contratto, nei Documenti Contrattuali e relativi Allegati sono state da esso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento;
2. dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per l’esecuzione delle opere che per l’erogazione dei Servizi a terzi, all’Ente Concedente, ai dipendenti e consulenti dell’Ente Concedente.
3. dell’obbligo di tenere indenne e manlevare l’Ente Concedente da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al Concessionario;
4. di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della progettazione esecutiva, dell’esecuzione dei lavori, della gestione dell’Opera, e delle attività connesse.

**ART. 7 – CRITERI AMBIENTALI MINIMI**

L’Operatore Economico, durante la progettazione e l’esecuzione del contratto s’impegna a porre in essere tutte le operazioni e le procedure necessarie per il rispetto dei criteri ambientali, minimi e premianti, individuati dall’Ente Concedente e contenuti negli elaborati progettuali di gara, in ottemperanza a quanto previsto nei seguenti decreti CAM, nella parte in cui gli stessi risultano applicabili:

* Affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi, adottati con DM 23 giugno 2022 n. 256, pubblicati in G.U. n. 183 del 6 agosto 2022 (così come successivamente modificato con Decreto correttivo 5 agosto 2024 del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica);
* Affidamento del servizio di progettazione di parchi giochi, la fornitura e la posa in opera di prodotti per l'arredo urbano e di arredi per gli esterni e l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di prodotti per arredo urbano e di arredi per esterni. Adottati con DM 7 febbraio 2023, pubblicato nella G.U. n. 69 del 22 marzo 2023;
* Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l’acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l’affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica (adottati DM 27 settembre 2017, in G.U. n 244 del 18 ottobre 2017);
* Fornitura, servizio di noleggio e servizio di estensione della vita utile di arredi per interni, adottati con D.M. 23 Giugno 2022 n. 254, pubblicato in G.U. n. 184 del 6 agosto 2022 – in vigore dal 4 dicembre 2022)

**ART. 7. PROGETTAZIONE ESECUTIVA**

Entro 40 giorni dalla sottoscrizione del contratto, il Concessionario redige e trasmette al RUP il Progetto Esecutivo in conformità a quanto previsto dall’art. 41 d.lgs. 36/20203 e allegato I.7 del d.lgs. 36/2023. La verifica e l’approvazione del Progetto Esecutivo da parte dell’Ente Concedente verrà eseguita conformemente a quanto disciplinato dall’art. 42 del d.lgs. 36/2023, entro 20 giorni dalla presentazione del detto Progetto Esecutivo. Il Progetto Esecutivo determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto con l’indicazione delle coperture finanziarie e il cronoprogramma coerente con quello del Progetto di Fattibilità tecnico-economica. Il Progetto Esecutivo deve essere sviluppato a un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto deve essere, altresì, corredato di apposito piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti, in relazione al ciclo di vita dell’opera stessa. Il programma delle manutenzioni dovrà prevedere lo stesso livello di investimenti previsto nel PEF offerto in sede di gara per l’intera durata della Concessione. Il Progetto Esecutivo è composto da tutti gli elaborati e gli elementi necessari ai fini del rilascio degli obbligatori titoli abilitativi e dell’accertamento delle conformità ai sensi delle normative vigenti. Inoltre, ai fini della chiara definizione formale e tecnico-costruttiva dell’intervento, gli elaborati progettuali contengono i dettagli costruttivi in scala opportuna di tutti gli elementi rilevanti. Il Concessionario redige il Piano di Sicurezza e di Coordinamento. Il Concessionario si impegna a effettuare tutte le eventuali modifiche richieste dal soggetto verificatore a seguito della verifica. Il RUP sottoscrive la validazione del Progetto Esecutivo e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il Concessionario si impegna a ottenere tutti i titoli abilitativi, le autorizzazioni ed i pareri previsti dalle normative vigenti in materia di lavori pubblici, di tutela dell'ambiente e di urbanistica. Il Concessionario è in ogni caso responsabile nei confronti dell’Ente Concedente e di terzi per eventuali errori, vizi e/o difetti della progettazione, nonché nella predisposizione della documentazione tecnica ed amministrativa impegnandosi a tenere manlevato ed indenne l’Ente Concedente per ogni danno/costo o pretesa che possa derivare al riguardo. La validazione dei documenti di progettazione non escluderà, né diminuirà in alcun caso la responsabilità del Concessionario in merito alla corretta e completa predisposizione della medesima. I lavori hanno inizio solo ad esito positivo della validazione, autorizzazioni e pareri, e sono realizzati nel rispetto del Cronoprogramma facente parte del Progetto Esecutivo. Il mancato rispetto dei tempi previsti dal presente articolo comporta il pagamento delle penali di cui all’articolo 13 (Penali per ritardi in fase di progettazione e di costruzione) del presente contratto.

**ART. 8 ESECUZIONE DEI LAVORI**

L’inizio dei lavori per la realizzazione delle opere previste nel progetto allegato al presente contratto coincide con la comunicazione di approvazione del Progetto Esecutivo. A decorrere dalla data di inizio dei lavori il Concessionario completa i lavori e il collaudo tecnico amministrativo di riqualificazione, previsti nel termine massimo di 660 giorni naturali e consecutivi. Eventuali ritardi dell’inizio dei lavori di riqualificazione e del termine dei lavori di riqualificazione, per cause proprie del Concessionario, comportano l’applicazione delle penali di cui all’articolo 13 (Penali per ritardi in fase di progettazione e di costruzione) del presente contratto. L’esecuzione dei lavori oggetto della Concessione deve essere effettuata nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. i lavori devono essere eseguiti a regola d’arte nel rispetto delle previsioni del Contratto e in conformità al Progetto Esecutivo validato dall’Ente Concedente;
2. i lavori possono essere subappaltati come indicato in sede di Offerta;
3. per le forniture con posa in opera e per i noli a caldo, ai fini della determinazione del valore massimo del 2%, si deve fare riferimento al valore complessivo delle prestazioni contrattuali.
4. gli interventi dovranno avvenire nel rispetto di tutte le norme tecniche applicabili alla fattispecie dei lavori e delle norme relative ai Criteri Ambientali Minimi sopra richiamati;
5. Il Concessionario, in caso di esecuzione diretta dei lavori, o il subappaltatore, in caso di esecuzione non diretta, sono tenuti a nominare il Direttore Tecnico dei lavori.

**ART. 9 - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO, DIRETTORE LAVORI E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE**

L’Ente Concedente svolge le funzioni di sorveglianza e controllo sulle attività del Concessionario attraverso il Responsabile Unico del Progetto e i relativi uffici di supporto. Il Responsabile Unico del Progetto sovrintende e controlla l’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, esercitando i compiti e le funzioni ad esso attribuite dall’Allegato I.2 del Codice e dall’Allegato II.14 del Codice.

Il Concessionario è tenuto a nominare il Direttore dei Lavori e il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, previa espressione di gradimento dell’Ente concedente sulle professionalità individuate. A tal fine, il Concessionario comunica con un preavviso di almeno tre giorni il nominativo delle persone proposte e i relativi curriculum.

Ai fini della esecuzione lavori è costituito un Ufficio di Direzione lavori composto almeno dalle seguenti professionalità:

1. Direttore dei lavori: nominato dal concessionario previo gradimento del Concedente;
2. Direttore Operativo per gli aspetti archeologici: nominato dall’Ente concedente;
3. Direttore Operativo per gli aspetti ingegneristici (strutturali e impiantistici): nominato dall’Ente concedente;
4. Direttore Operativo per gli aspetti architettonici: nominato dall’Ente concedente;
5. Direttore Operativo per gli aspetti paesaggistici: nominato dall’Ente concedente;
6. Direttore Operativo per gli aspetti di restauro: nominato dall’Ente concedente;

Il Direttore dei Lavori, con l’Ufficio di Direzione Lavori, e il Direttore dell’esecuzione esercitano le funzioni e i compiti di coordinamento, direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione del Contratto secondo quanto previsto dall’articolo 114 e dall’Allegato II.14 del Codice.

**ART. 10. COLLAUDO**

Le attività di Collaudo, in corso d’opera e finale, sono effettuate da una Commissione di Collaudo nominata dall’Ente Concedente nel rispetto di quanto previsto dall’art. 116 del Codice e dall’Allegato II.14 del Codice medesimo. I costi e gli oneri relativi alle attività di collaudo, compresi i compensi di Collaudatore/Commissione di Collaudo, sono indicati nel quadro economico. Il Concessionario si impegna a fornire l’assistenza e la collaborazione necessarie all’espletamento di ogni accertamento, verifica o collaudo, anche mettendo a disposizione dell’Ente Concedente le strumentazioni e il personale eventualmente occorrenti. Del Collaudo in Corso d’Opera e del Collaudo finale è redatto apposito verbale. Entro massimo sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, è emesso il Certificato di Collaudo di cui all’articolo 116, comma 2, del d.lgs. 36/2023. Il certificato di collaudo assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall’Ente Concedente; il silenzio di quest’ultimo protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione. Riscontrandosi nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all’esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l’organo di collaudo rifiuta l’emissione del certificato di collaudo e procede a termini di cui all’art. 25, dell’Allegato II.14 al Codice. Se i difetti e le mancanze sono di scarsa entità e riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive le specifiche lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un congruo termine per la loro realizzazione. Il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal RUP, risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli, ferma restando la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 3 dell’Allegato II.14 del Codice.

**ART. 11. MODIFICHE DEL CONTRATTO**

Il Contratto può essere modificato attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nei casi consentiti dall’articolo 189, commi 1 e 2, del d.lgs. 36/2023. I lavori conseguenti alle modifiche contrattuali di cui al comma 1 sono eseguiti previa approvazione da parte dell’Ente Concedente del relativo Progetto, in conformità a quanto previsto dall’Allegato II.14 del Codice. La determinazione dei relativi costi è calcolata applicando i prezzi ricavati dal vigente Prezzario della Regione Campania. In mancanza di singole voci nel prezzario, i nuovi prezzi sono determinati con riferimento ad altri prezziari regionali oppure ricavandoli, totalmente o parzialmente, da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e il concessionario, e sottoponendoli ad approvazione da parte del RUP. In caso di impossibilità di determinare gli importi dei lavori mediante il ricorso al prezzario, l’Ente Concedente può attivare la procedura del Value Testing che consiste nel confronto tra il preventivo elaborato dal Concessionario con almeno due preventivi richiesti dall’Ente Concedente a operatori equipollenti di mercato. In tal caso, il valore dei lavori non può, in ogni caso, superare il valore della media dei preventivi. I Servizi conseguenti alle modifiche contrattuali di cui al comma 1 sono erogati previa approvazione da parte dell’Ente Concedente del relativo Progetto. La determinazione dei relativi costi è effettuata sulla base dei valori definiti nel Documento di Gestione. Il valore dei Servizi non previsti nel Documento è determinato mediante la procedura di Value Testing di cui al comma 2. Le modifiche, diverse da quelle di dettaglio, concernenti le tempistiche, la qualità, la quantità e/o le modalità di prestazione dei Servizi di cui al comma 1 possono essere richieste dall’Ente Concedente ovvero proposte dal Concessionario, previa accettazione dell’Ente Concedente e approvazione da parte dello stesso del relativo Progetto. L’Ente Concedente può accettare le modifiche proposte dal Concessionario anche a condizione che i relativi costi siano totalmente a carico del Concessionario medesimo.

Il concessionario è, in ogni caso, responsabile degli errori od omissioni nella progettazione relativa alle modifiche di cui al comma 1. In tali casi, il Concessionario è tenuto a sostenere tutti i costi connessi e/o conseguenti al manifestarsi di tali errori o omissioni nonché a risarcire l’Ente Concedente di qualsiasi danno. Le modifiche di cui al presente articolo non possono determinare in alcun caso una maggiore reddittività per il Concessionario ai sensi dell’articolo 189, comma 4, lettera b), del Codice, né alterare l’allocazione dei rischi a favore del Concessionario.

**ART. 12 - SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE**

La sospensione totale o parziale dei lavori può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, impreviste e imprevedibili, non imputabili al Concessionario, idonee ad impedire temporaneamente l’esecuzione a regola d’arte dei lavori, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l’interruzione dei lavori e alla ripresa dei lavori medesimi. L’esecuzione dei lavori può essere sospesa:

1. al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell’utile prosecuzione dei lavori a regola d’arte, come di seguito individuate:
2. indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili all’Ente Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
3. impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili all’Ente Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
4. ritrovamenti archeologici;
5. sorprese geologiche;
6. per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all’integrità fisica e alla sicurezza;
7. per cause di forza maggiore;

In tutti i casi di sospensione dei lavori, nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario che non sia in grado di ultimare i lavori in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione all’Ente Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l’evento e le conseguenze a esso connesse. Il Concessionario non può sospendere unilateralmente l’Esecuzione dei lavori, salvo i casi di sospensione di cui alle lettere b) e c) per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza. In caso di sospensione parziale dei lavori, il Concessionario è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili. In caso di sospensione totale, il Concessionario che, per cause a lui non imputabili, sia impossibilitato a recuperare il periodo di sospensione e ultimare i lavori nel termine fissato, può chiedere la proroga del contratto di un numero di giorni pari a quello di durata della sospensione. Qualora la singola sospensione, o una serie di sospensioni complessivamente considerate dei lavori, disposte ai sensi del comma 1, siano superiori a un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori stessi o, comunque quando superino i 180 giorni, e comportino altresì l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di riequilibrio di cui al successivo articolo 18, nettizzando in ogni caso la compensazione di quanto recuperato dal Concessionario attraverso gli indennizzi assicurativi.

Il Direttore dei lavori può disporre la sospensione dell’esecuzione dei lavori, ove possibile dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a 5 giorni, compilando, in contraddittorio con il Concessionario, o un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele da attivare nel più breve tempo possibile affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera rimasti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è trasmesso a mezzo posta elettronica certificata al RUP entro e non oltre cinque giorni dalla data di redazione. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Direttore dei Lavori redige il verbale di ripresa dei lavori.

**ART. 13 - PENALI PER RITARDI IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI COSTRUZIONE**

Il Concessionario è responsabile, indipendentemente dalla prova del danno, di ogni ritardo a lui riconducibile in Fase di Progettazione e di Costruzione. I giorni di ritardo in Fase di Progettazione e di Costruzione riducono conseguentemente la durata della Gestione.

Per ogni giorno di ritardo, riconducibile al Concessionario, rispetto al termine finale di consegna del progetto esecutivo o di consegna dell’Opera rispetto ai termini stabiliti nel Cronoprogramma, si applica una penale corrispondente allo 1‰ (uno per mille) dell’importo totale dei lavori, al netto dell’IVA.

Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali sono contestati al Concessionario per iscritto dal RUP.

L’Ente Concedente, per gli importi derivanti dall’applicazione delle penali, si rivale sulla garanzia fideiussoria di cui all’articolo 19.

Qualora l’importo dovuto dal Concessionario a titolo di penale sia complessivamente superiore al valore di 10% (dieci percento), da computare sull’importo totale dei lavori al netto dell’IVA, l’Ente Concedente può esercitare la facoltà di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. cui al successivo articolo 21.

Le penali di cui al presente articolo sono dovute indipendentemente dalla prova del danno.

Il Concessionario prende atto che l’applicazione delle penali previste dal contratto non preclude il diritto dell’Ente Concedente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente Contratto non esonera in nessun caso il Concessionario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

**ART. 14 – GESTIONE DEI SERVIZI**

La gestione dei servizi ha inizio entro 30 giorni dal collaudo dell’Opera con esito positivo. Il Concessionario è responsabile in via diretta nei confronti dell’Ente Concedente della corretta erogazione di tutti i Servizi oggetto del Contratto, anche in caso di subappalto. Le prestazioni eseguite direttamente dai soci del Concessionario, nel caso sia stata costituita una società di scopo, non costituiscono affidamenti a terzi, ai sensi dell’articolo 194, del Codice e sono regolate mediante appositi atti contrattuali.

Per l’analitica individuazione dei servizi da gestire, dei livelli minimi di servizio e degli obblighi/diritti del concessionario nell’ambito della gestione dei servizi, si rimanda al disciplinare tecnico, allegato al presente contratto per costituirne parte integrante e sostanziale. Il Concessionario è altresì tenuto a garantire la esecuzione degli standard di servizio e/o delle prestazioni integrative e migliorative indicate nella offerta tecnica che, pure, si allega al presente contratto quale sua parte integrante e sostanziale.

Si applicano e si intendono qui richiamate le penali e le fattispecie di risoluzione automatica ex art. 1456 cod. civ. previste dall’allegato Disciplinare tecnico per gli inadempimenti registrati nella fase di gestione dei servizi.

Il Concessionario si impegna a svolgere la Manutenzione Ordinaria e la Manutenzione Straordinaria programmate dell’Opera e delle sue parti con le modalità e i tempi previsti nel Piano di Manutenzione, in modo da garantirne la piena funzionalità per tutta la durata della Concessione, con l’obbligo, alla scadenza della stessa, di consegnare l’Opera all’Ente Concedente in perfetto stato di manutenzione, fatto salvo il normale deperimento d’uso, così come previsto nel Documento di Gestione.

Il Concessionario si impegna altresì, a propria cura e spese, a garantire la disponibilità dell’Opera dai vizi sopravvenuti derivanti dalla Progettazione e/o Costruzione, e a eseguire tutte le attività non programmate di manutenzione dell’Opera e delle sue parti che dovessero rendersi necessarie per garantire la piena fruibilità dell’Opera secondo gli standard previsti nel Documento di Gestione e nel Piano di Manutenzione, per tutta la durata del Contratto.

**ART. 15 SOSPENSIONE DEI SERVIZI**

La sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi può essere disposta in ragione di circostanze oggettive, straordinarie, impreviste e imprevedibili, non imputabili al Concessionario, idonee ad impedire temporaneamente la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali relative alla Fase di Gestione, per il tempo strettamente necessario alla cessazione delle cause che hanno comportato l’interruzione della fornitura e alla ripresa della medesima. La fornitura dei Servizi può essere sospesa:

1. al ricorrere di circostanze speciali impeditive, in via temporanea, dell’utile fornitura dei servizi, come di seguito individuate:
   1. indisponibilità di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili all’Ente Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
   2. impossibilità di accedere a materie prime e/o servizi necessari ad adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause non imputabili all’Ente Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
   3. comprovate ragioni tecniche e logistiche non imputabili all’Ente Concedente, al Concessionario e/o a terzi affidatari di lavori o Servizi oggetto del Contratto;
2. per ragioni di necessità e di interesse pubblico, quali tra gli altri il pericolo grave e imminente di danno alla salute, all’integrità fisica e alla sicurezza;
3. per cause di forza maggiore.

Fatta eccezione per i casi per quanto disposto dall’articolo 14, comma 4 del presente contratto nei casi di impossibilità definitiva a fruire delle Opere e da quanto previsto al successivo comma 8 del presente articolo per le sospensioni richieste dal Concedente, nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Concessionario.

Il Concessionario non può sospendere unilateralmente la Gestione, salvo i casi di sospensione di cui alla lettera b) e c), per ragioni di sicurezza, necessità e urgenza.

Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario che non sia in grado di prestare i Servizi in tutto o in parte, ne dà immediata comunicazione all’Ente Concedente, descrivendo le cause che hanno determinato l’evento, i Servizi che non possono essere prestati, nonché i Servizi che subiscono modifiche, seppur parziali, nelle modalità di erogazione in conseguenza dell’Evento.

Il Direttore dell’Esecuzione può disporre la sospensione della fornitura dei Servizi, ove possibile dando preavviso scritto al Concessionario entro il termine non inferiore a 5 (cinque) giorni, compilando, in contraddittorio con il Concessionario o un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione delle prestazioni, degli effetti prodotti, dei rimedi e cautele da attivare nel più breve tempo possibile per la ripresa della fornitura dei Servizi sospesi, dei mezzi e strumenti esistenti rimasti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell’Esecuzione non coincida con il Responsabile Unico del Progetto, il verbale è trasmesso a mezzo posta certificata a quest’ultimo entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di redazione.

In caso di sospensione parziale di erogazione dei servizi il Concessionario è tenuto a proseguire la prestazione per i servizi ancora erogabili.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il Direttore dell’Esecuzione redige il verbale di ripresa della fornitura dei Servizi interessati dall’evento indicando, per ciascuno di essi, i nuovi termini contrattuali. Nel caso in cui il Direttore dell’Esecuzione del Contratto non coincida con il Responsabile del Progetto, il verbale è trasmesso a quest'ultimo a mezzo posta certificata entro 5 (cinque) giorni dalla data della sua redazione.

Nei casi di sospensione totale o parziale della fornitura dei Servizi disposta dall’Ente Concedente per cause non imputabili al Concessionario diverse da quelle di cui al comma 1, al Concessionario è dovuto un risarcimento quantificato sulla base dei criteri di cui all’articolo 19, comma 6, in quanto compatibili.

Il Concessionario è consapevole e prende atto che i servizi di biglietteria e controllo accessi sono servizi pubblici essenziali ai sensi dell’art. 1 L. 146/1990 e, pertanto, non possono essere in nessun caso sospesi o ritardati. Eventuali problematiche relative alla erogazione dei suddetti servizi devono essere comunicate all’Ente Concedente con immediatezza. Il Concessionario, in caso di necessità, al fine di garantire la erogazione dei suddetti servizi essenziali, si impegna ad adottare tutte le misure, le modifiche, gli accorgimenti e le accortezze necessarie a scongiurare chiusure dei siti e/o difficoltà o limitazioni nella fruizione da parte dei visitatori.

**ART. 16 – REMUNERAZIONE DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario incassa:

* gli introiti derivanti dalla vendita dei titoli d’accesso a Villa San Marco e Villa Arianna, ivi compresi quelli derivanti dalla gestione del servizio di organizzazione di percorsi temporanei e speciali e di manifestazioni culturali;
* gli introiti derivanti dalla gestione dei servizi al pubblico oggetto della presente concessione (caffetteria/bistrot, ristorazione, gift shop, ospitalità, parcheggio, noleggio audioguide guardaroba, servizi didattici e visite guidate);
* Per i biglietti cumulativi, a pagamento, venduti dal concessionario dei servizi di biglietteria nel Parco Archeologico di Pompei, (es. Pompei 3days), nel solo caso in cui i visitatori accedano effettivamente ad una delle Ville di Stabia, il Concessionario incassa:
* Per i biglietti venduti a tariffa piena: un contributo pari al \_\_\_\_% del prezzo del biglietto intero per le Ville di Stabia;
* Per i biglietti venduti a tariffa ridotta: un contributo pari al \_\_% del prezzo del biglietto ridotto;

Il contributo per i biglietti cumulativi sarà versato dal Parco Archeologico di Pompei in favore del concessionario, sui cui grava l’onere di dimostrare, con apposita rendicontazione, il numero di biglietti cumulativi registrati in ingresso in almeno una delle Ville di Stabia. Ai fini del pagamento, è richiesto che la rendicontazione avvenga mediante scansione informatizzata del titolo di accesso, registrata e verificabile mediante strumentazione digitale di supporto di cui all’art. 8 dell’allegato disciplinare tecnico.

Il Concessionario corrisponde all’Ente Concedente:

1. Una percentuale pari al \_\_\_\_\_\_% delle somme derivanti dalla vendita di tutte le tipologie di titoli d’accesso;
2. Una percentuale pari al \_\_\_\_\_% delle somme derivanti dalla vendita di servizi al pubblico, con ciò intendendosi tutti i servizi contemplati dal Disciplinare tecnico e che prevedono l’incameramento di un prezzo/tariffa da parte dei visitatori, con particolare riferimento ai servizi di caffetteria/bistrot, ristorazione, gift shop, ospitalità, parcheggio, noleggio audioguide guardaroba, servizi didattici e visite guidate.

Le modalità di rendicontazione e pagamento sono meglio individuate nell’allegato disciplinare tecnico, che voglia qui considerarsi integralmente richiamato quale parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Le somme a qualsiasi titolo dovute all’Ente concedente sono corrisposte non oltre il quinto giorno lavorativo successivo al giorno della materiale registrazione degli incassi, con valuta in pari data, ovvero, se sabato o festivo, entro il primo giorno lavorativo successivo.

**ART. 17 – CONTO CORRENTE DEDICATO**

Ai sensi dell’art. 8.1 del disciplinare tecnico, il Concessionario dichiara che il conto corrente dedicato in via esclusiva alla presente concessione è il seguente:

* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

L’Ente concedente dichiara che il conto corrente su cui il concessionario deve effettuare i pagamenti dovuti ai sensi del presente contratto è il seguente:

* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ART. 18 - RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO**

Le Parti procedono alla revisione del Piano Economico Finanziario, ai sensi degli articoli 192 del Codice, mediante la stipulazione di apposito atto aggiuntivo, qualora si riscontri un’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario determinata da uno o più Eventi di Disequilibrio non riconducibili al Concessionario.

Nel caso in cui l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario risulti più favorevole per il Concessionario, la revisione del Piano Economico Finanziario è effettuata a vantaggio dell’Ente Concedente. In tal caso, l’Ente Concedente dà comunicazione scritta al Concessionario, affinché avvii la procedura di revisione di cui al comma successivo.

Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, il Concessionario, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico Finanziario, ne dà comunicazione scritta all’Ente Concedente, indicando con esattezza i presupposti che hanno determinato l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario e producendo la seguente documentazione dimostrativa:

* + - Piano Economico Finanziario in Disequilibrio, in formato editabile;
    - Piano Economico Finanziario Revisionato, in formato editabile;
    - relazione esplicativa del Piano Economico Finanziario Revisionato, che illustri tra l’altro le cause e i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione e i maggiori oneri da esso derivanti;
    - schema di atto aggiuntivo per il recepimento nel Contratto di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario Revisionato.

Alla ricezione della predetta comunicazione, le Parti avviano senza indugio la revisione del Piano Economico Finanziario. La revisione del Piano Economico Finanziario è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio Economico Finanziario, nei limiti di quanto necessario alla sola neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più degli eventi che hanno dato luogo alla revisione. La revisione deve, in ogni caso, garantire la permanenza dei rischi e dei benefici in capo al Concessionario e tiene in considerazione i rimborsi ottenuti dal Concessionario tramite le coperture assicurative. Il Concessionario continua a sopportare le conseguenze di eventuali prestazioni insufficienti, costi o perdite che si sono verificati prima dell’evento.

In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano Economico Finanziario entro 60 giorni dall’avvio della comunicazione di cui ai commi 2 o 3, le Parti demandano a un tavolo tecnico composto da un rappresentante dell’Ente Concedente, un rappresentante del Concessionario e un esperto di comprovata reputazione, indipendenza e competenza specifica di settore, scelto di comune accordo tra le Parti medesime, la formulazione della proposta di Riequilibrio Economico Finanziario. Il tavolo è convocato entro e non oltre 10 giorni. In caso di mancata convocazione del tavolo tecnico ovvero di mancata definizione di una proposta di Riequilibrio condivisa dalle Parti entro 60 giorni dalla convocazione del tavolo stesso, le Parti possono recedere dal Contratto ai sensi dell’articolo 23. In tal caso, al Concessionario sono rimborsati gli importi di cui all’articolo 23, comma 2.

Fermo restando tutto quanto sopra, è sin d’ora stabilito che, qualora si registri, prima del termine del periodo di concessione, il superamento dell’ammontare totale dei ricavi stimato nel Piano Economico Finanziario prodotto dal concorrente in sede di gara, si procederà in via automatica alla rimodulazione del suddetto Piano Economico Finanziario prevedendo:

* Una royalty a favore del Parco Archeologico di Pompei pari al 50% del ricavo dalla vendita dei biglietti di ingresso alle Ville di Stabia;
* Una royalty a favore del Parco Archeologico di Pompei pari al 10% del ricavo dalla vendita di servizi al pubblico, con ciò intendendosi tutti i servizi contemplati dal Disciplinare tecnico e che prevedono l’incameramento di un prezzo/tariffa da parte dei visitatori, con particolare riferimento ai servizi di caffetteria/bistrot, ristorazione, gift shop, ospitalità, parcheggio, noleggio audioguide guardaroba, servizi didattici e visite guidate.

La rimodulazione di cui al comma precedente avviene in via automatica e senza formalità e prevede, sempre in via automatica, la introduzione delle suddette Royalties se più favorevoli per il Parco Archeologico di Pompei rispetto a quelle offerte dal concorrente in sede di offerta economica.

**ART. 19 - GARANZIA DEFINITIVA**

A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto relative alla realizzazione dei lavori, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, il Concessionario presta, contestualmente alla stipula del Contratto, la garanzia definitiva di cui all’articolo 117 del Codice, sotto forma di cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa, con le modalità di cui all’articolo 106, comma 2 e 3 del Codice. La predetta garanzia, rilasciata da [•], è pari al 10% dell’importo del presente Contratto.

La garanzia definitiva di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento nell’esecuzione dei lavori (SAL), fino al limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito. Il residuo importo è svincolato dalla data di emissione del certificato di collaudo, o comunque trascorsi 12 mesi dalla conclusione dei lavori, e a condizione che venga prodotta la cauzione di cui al successivo comma 2.

Dalla data di inizio dell'esercizio del Servizio, da parte del Concessionario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio, così come risultante dal Piano Economico Finanziario allegato al presente Contratto e con le modalità, per quanto compatibili, di cui all'articolo 106 del Codice; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

Il Concessionario si impegna, in ogni caso, a versare tutte le altre cauzioni previste dal Codice o comunque richieste ai sensi della normativa vigente, nelle forme e con le modalità ivi stabilite.

**ART. 20 - POLIZZE ASSICURATIVE**

Il Concessionario risponde della responsabilità per danni ai sensi delle norme previste dal Codice civile e previa costituzione di garanzia ai sensi dell’art. 117, commi 10 e 11, del Codice.

L’Ente Concedente è esonerato da ogni responsabilità per danni a cose e persone derivanti dalla mancata o errata esecuzione dell’attività oggetto del presente Contratto.

Il Concessionario stipula con primarie imprese di assicurazione e mantiene operanti per tutta la durata della Fase di Costruzione le polizze assicurative di seguito indicate:

* 1. polizza assicurativa, ai sensi dell’articolo 117 commi 10 e 11 del Codice, a copertura:
  2. dei danni subiti dall’Ente Concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale dell’Opera e di altri manufatti e impianti, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per un importo complessivo pari a euro 4.592.165,29;
  3. della responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso della esecuzione dei lavori, il cui massimale è pari a euro 500.000,00;
  4. integrazione delle polizze di cui alle lettere precedenti in funzione di eventuali maggiori lavori da effettuare.

La copertura assicurativa di cui al comma 3, punto a), decorre dalla data di Consegna dei Lavori e cessa alla data di emissione del Certificato di Collaudo e, comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, risultante dal relativo Certificato. La copertura assicurativa di cui al comma 3, punto b), decorre dalla data di emissione del Certificato di Collaudo o dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo Certificato.

Il Concessionario si impegna a consegnare copia dei certificati assicurativi relativi a tutte le polizze sottoscritte o fatte sottoscrivere tassativamente prima dell’inizio dei lavori.

Il Concessionario si impegna a stipulare, ai sensi dell’articolo 1891 del codice civile, con compagnie di assicurazione autorizzate ai sensi del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e s.m.i, una o più polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti dall’esecuzione del Contratto, limitatamente alla Fase di Gestione, per un importo massimale per sinistro per persona e per danni a cose pari ad euro 8.000.000,00., per tutta la durata della Concessione. La somma assicurata deve essere rivalutata dal Concessionario alla fine di ogni anno sulla base degli Indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Tali polizze devono includere:

* 1. i danni o pregiudizi causati all’Ente Concedente, ai dipendenti e consulenti dell’Ente Concedente medesimo e a terzi, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante l’erogazione dei Servizi;
  2. tutti gli altri danni e rischi, di qualsiasi natura e origine, anche se non espressamente menzionati alla precedente lettera a), che possano occorrere all’Ente Concedente e a terzi e che siano riconducibili alle attività svolte dal Concessionario nell’ambito dell’esecuzione del contratto;
  3. le spese per la riparazione e/o la sostituzione di opere edili, di pertinenze esterne, nonché di apparecchiature, equipaggiamenti ed impianti dell’Opera gestita dal Concessionario, che si rendano necessarie a seguito di eventi di qualsiasi natura, inclusi esplosioni, eventi naturali ed accidentali, atti di terrorismo, atti vandalici, incendi, furti e rapine.

Copia delle predette polizze deve essere consegnata all’Ente Concedente almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l’avvio della Fase di Gestione.

Il Concessionario deve altresì consegnare all’Ente Concedente:

a) almeno 10 giorni prima della data prevista per la Consegna lavori, copia delle polizze di cui articolo 117, comma 10, del Codice unitamente ai relativi certificati di assicurazione;

Il Concessionario deve consegnare all’Ente Concedente, almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l’avvio della Fase di Gestione, copia delle predette polizze, con attestazione del pagamento del relativo premio. Se il Concessionario ha diviso in rate il premio, dovrà produrre entro la data di scadenza stabilita nel contratto di assicurazione l’attestazione di avvenuto pagamento della rata medesima. In ogni caso l’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte del Concessionario non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti dell’Ente Concedente.

Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario.

Le garanzie di cui al presente articolo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Il Concessionario è tenuto a stipulare a propria cura e spese gli adeguamenti di legge alle coperture assicurative di cui al presente articolo.

Il Concessionario ha l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Ente Concedente ogni ritardo o mancato pagamento dei premi assicurativi. Tutti i contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono, in ogni caso, contenere apposita clausola che impegni l’assicuratore a mantenere vigente la copertura fino a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte dell’Ente Concedente dell’avviso di mancato pagamento del premio da parte del Concessionario.

Qualora il Concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento l’esistenza, la validità e l’efficacia di ciascuna copertura assicurativa di cui al presente articolo, l’Ente Concedente può risolvere il Contratto ai sensi del successivo art. 20 con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l’obbligo a carico del Concessionario di risarcimento del maggior danno cagionato.

I contratti di assicurazione di cui al presente articolo devono garantire le coperture richieste anche in caso di carente, scorretta o ritardata informativa alla compagnia da parte del Concessionario. Non sono ammesse surroghe idonee a trasferire, anche solo parzialmente, eventuali richieste della compagnia a carico del Concessionario sull’Ente Concedente.

**ART 21 – CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE**

Nell’esclusivo interesse del Parco Archeologico di Pompei, il presente contratto deve intendersi automaticamente risolto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. nei seguenti casi:

* + - superamento dell’importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di penale per ritardi in Fase di Costruzione ai sensi dell’articolo 20, comma 4 del presente contratto;
    - gravi vizi o difformità dell’Opera tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza dell’Opera o dell’erogazione dei Servizi;
    - perimento totale o parziale dell’Opera ovvero grave danneggiamento della stessa a causa di inadeguata o carente manutenzione ai sensi del Documento di Gestione e nel Piano di Manutenzione;
    - mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui agli articoli 30 e 31;
    - gravi violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive, fatto salvo quanto previsto all’articolo 11, comma 6 del Codice, e fiscali;
    - mutamento della compagine sociale della Società di Scopo ai sensi dell’articolo 7, in assenza della preventiva autorizzazione del Concedente;

In caso di risoluzione del Contratto, le somme dovute dal Concessionario in favore dell’Ente Concedente, fatta salva la prova di ulteriori danni da risarcire, sono quantificate sommando le seguenti voci, al netto dei costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per i soli lavori eseguiti conformemente alla Documentazione Progettuale approvata:

1. qualora l’Opera non abbia raggiunto la fase di Collaudo o non abbia superato il Collaudo con esito positivo:
   * + 1. i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dall’Ente Concedente in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione eccedenti l’importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che l’Ente Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all’inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell’Opera conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell’oggetto del Contratto al momento della risoluzione;
       2. tutti i costi necessari affinché l’Opera sia realizzata/ripristinata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata;
       3. tutti i costi necessari ad indire la gara per la selezione del nuovo Concessionario;
       4. le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.
2. qualora l’Opera abbia superato la fase di Collaudo:
   * + 1. i danni diretti, indiretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dall’Ente Concedente in ragione dell’inadempimento e conseguente risoluzione, eccedenti l’importo delle penali, ivi incluso qualsiasi costo e/o spesa che l’Ente Concedente abbia sostenuto o che dovrà sostenere da calcolarsi per tutta la durata residua del Contratto per porre rimedio all’inadempimento del Concessionario e ripristinare la sicurezza e la funzionalità dei lavori e/o dell’Opera conformemente alla Documentazione Progettuale approvata avuto riguardo allo stato di avanzamento dell’oggetto del Contratto al momento della risoluzione;
       2. tutti i costi necessari affinché l’Opera sia ripristinata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata;
       3. tutti i costi necessari per indire, in conseguenza della risoluzione, la gara per la selezione del nuovo Concessionario;
       4. le penali maturate e non pagate a carico del Concessionario.

Al fine di quantificare gli importi dovuti a seguito della risoluzione, l’Ente Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori/Direttore dell’Esecuzione, apposito verbale entro 30 giorni successivi al provvedimento dell’Ente Concedente che dichiara la risoluzione del Contratto. Qualora le Parti siglino tale verbale senza contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati. Il verbale definisce il termine, comunque non superiore a 120 (centoventi) giorni dalla risoluzione del Contratto, entro il quale gli importi dovuti dovranno essere corrisposti. In presenza di riserve o contestazioni si rimette la valutazione al Collegio Consultivo Tecnico di cui all’articolo 44 nominato dall’Ente Concedente ed i cui costi sono a carico del Concessionario.

Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest’ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti.

Nelle more dell’individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l’Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario è tenuto ad assicurare la gestione alle medesime modalità e condizioni del Contratto.

**ART. 22 - RECESSO DEL CONTRATTO PER PUBBLICO INTERESSE**

L’Ente Concedente può recedere dal presente contratto di Concessione per motivi di pubblico interesse con provvedimento comunicato all’indirizzo di posta elettronica certificata del Concessionario. Si applica a tal fine la disciplina di cui all’art. 190 comma 4 e ss. D.lgs. 36/2023.

**ART. 23 - RECESSO PER MANCATO RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO**

Qualora l’accordo sul riequilibrio del Piano Economico Finanziario non sia raggiunto ai sensi dell’articolo 18, comma 5, la Parte interessata recede dal Contratto.

In caso di recesso dal Contratto ai sensi del presente articolo, in applicazione dell’art. 192, comma 4, del Codice, le Parti provvedono a redigere, in contraddittorio tra loro e con la presenza del RUP apposito verbale entro 30 giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso, al fine di quantificare l’importo dovuto al Concessionario sulla base delle seguenti voci:

* + - il valore dell’Opera realizzata conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l’Opera non abbia ancora superato la fase di Collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle Opere eseguite conformemente alla Documentazione Progettuale approvata, risultanti dai documenti di contabilità dei lavori;
    - le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza del recesso dal Contratto, ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.

All’importo così determinato sono sottratti gli oneri e i danni, nessuno escluso, subiti e subendi dall’Ente Concedente in relazione ai costi necessari affinché i Lavori possano essere realizzati e/o i Servizi possano essere erogati conformemente alla Documentazione Progettuale approvata; sono altresì sottratte le eventuali penali a carico del Concessionario, maturate e non ancora versate, o in altro modo compensate, alla data di comunicazione formale del recesso.

Le eventuali somme, di cui al comma 2, spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori e sono indisponibili da parte del Concessionario stesso fino al completo soddisfacimento di detti crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte entro 30 giorni successivi alla compilazione del verbale di cui al comma 2 e dovranno comprendere gli interessi legali decorrenti dalla data del predetto verbale. L’efficacia del recesso è condizionata al pagamento di tali somme.

Nelle more dell’individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l’Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione ordinaria dell’Opera alle medesime modalità e condizioni del Contratto.

Fermo restando quanto previsto al precedente comma, il Concessionario ha comunque il diritto di proseguire nella gestione ordinaria in conformità con le previsioni di cui all’articolo 190, comma 6, del Codice, alle medesime condizioni e modalità del presente Contratto, fino alla data dell’effettivo pagamento delle somme di cui ai precedenti commi

**ART. 24 - EFFETTI DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO**

In tutte le ipotesi di cessazione degli effetti del Contratto, da qualsiasi causa determinata, il Concessionario è tenuto a riconsegnare all’Ente Concedente le aree, i fabbricati, gli impianti ed i loro accessori, nonché tutti i manufatti interessati, nello stato di conservazione, di manutenzione e di funzionalità in cui si trovavano all’atto della conclusione dei lavori di riqualificazione, salvo il normale deperimento per l’uso. Per tutto ciò che non è stato oggetto di riqualificazione, i beni devono essere riconsegnati nello stato di conservazione, di manutenzione e di funzionalità in cui si trovavano all’atto della consegna salvo il normale deperimento per l’uso. Contestualmente sono consegnate tutte le certificazioni e la documentazione tecnica richiesti dalla normativa vigente ai fini della sicurezza e del regolare esercizio di tutti gli impianti. Le Parti provvedono alla redazione di un verbale di restituzione dal quale risulti la consistenza e lo stato effettivo, alla data di cessazione del Contratto, delle Opere e relative pertinenze nonché le attrezzature, gli arredi, i materiali accessori e quant’altro attinente all’adempimento delle obbligazioni contrattuali. Nel medesimo verbale, le Parti danno atto della riconsegna da parte del Concessionario delle predette Opere, relative pertinenze, attrezzature, materiali accessori e quant’altro attinente all’adempimento delle obbligazioni contrattuali, che passano nella piena disponibilità del Concedente di diritto e a titolo gratuito, liberi da vincoli o gravami di qualsivoglia natura, in ottimale stato di manutenzione e funzionamento, salvo usura ordinaria, senza ulteriori formalità.

Un (1) anno prima della naturale scadenza del Contratto, ovvero in caso di cessazione anticipata, l’Ente Concedente effettua in contraddittorio con il Concessionario tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato complessivo delle Opere e dei beni di cui al comma 1 e gli eventuali interventi necessari ad assicurare il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali. L’Ente Concedente può altresì affidare a un perito terzo l’individuazione dei predetti interventi di manutenzione, riparazione, sostituzione, rifacimento e/o esecuzione dei lavori, che dovranno essere realizzati tempestivamente dal Concessionario a proprie spese. A tal fine, per far fronte alla rilevata necessità dei predetti interventi, il Concessionario dà evidenza all’Ente Concedente della costituzione di una riserva mediante l’accantonamento di una parte dei ricavi di esercizio a copertura dell’importo degli interventi da effettuare, entro 30 giorni lavorativi dalla conclusione delle attività di verifica ovvero dalla perizia. La mancata costituzione della riserva e/o la mancata effettuazione degli interventi di cui al presente comma entro il termine indicato dal Concedente, all’esito delle verifiche o della perizia costituisce grave inadempimento del Concessionario. L’Ente Concedente trascorsi 60 giorni dalla messa in mora potrà rivalersi sulla riserva di cui al presente comma, ovvero sulla garanzia definitiva di cui all’articolo 30 del presente contratto.

Sono a carico del Concessionario tutte le spese occorrenti per eventuali risoluzioni/volture dei contratti di fornitura.

**ART. 25 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

È vietata la cessione totale o parziale del presente Contratto, fatta eccezione per i casi previsti dall’art. 189, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 36, del Codice.

In caso di subappalto, l’Ente Concedente rilascia l’autorizzazione nel rispetto dell’art. 188, del Codice, acquisite tutte le certificazioni necessarie, ivi incluse le autorizzazioni previste dal D.Lgs. n. 159, del 6 settembre 2011, come da ultimo modificato dal D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni, in Legge 30 dicembre 2022, n. 199, recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

Il Concessionario si impegna a depositare presso l’Ente Concedente, almeno 20 giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività in subappalto, la copia autentica del Contratto di subappalto, nonché la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di ordine generale e dei requisiti professionali e speciali, dichiarati in sede di Offerta. Comunica inoltre i dati anagrafici, i recapiti e i rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi. Il Concessionario in ogni caso comunica all’Ente Concedente ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la durata del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori coinvolti nei lavori o nei servizi.

Il Concessionario e il Subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell’Ente Concedente per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

I soggetti terzi, ai quali i lavori o i servizi sono affidati in subappalto, devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 94, del D.Lgs. n. 36, del 31 marzo 2023 e dei requisiti di qualificazione previsti dalla vigente normativa e dalla documentazione di gara in relazione alle prestazioni subappaltate.

Il Concessionario è responsabile in solido con il Subappaltatore nei confronti dell’Ente Concedente per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, ai sensi e alle condizioni dell’art. 119, comma 6, del Codice. L’Ente Concedente è sollevato da ogni richiesta di risarcimento danni avanzata da terzi in conseguenza all’esecuzione dei lavori subappaltati.

Il subappalto deve essere sempre autorizzato dall’Ente Concedente. Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all’autorità giudiziaria ai sensi della Legge n. 246/1995 e s.m.i..

**ART. 26 - COMUNICAZIONI**

Le Parti sono tenute ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati previste dal Contratto a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato per iscritto dalle Parti, ove consentito dalla legge.

Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le Parti si intendono valide ed efficaci qualora effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

* + - per l’Ente Concedente: [•] (indicare l’indirizzo PEC);
    - per il Concessionario: [•] (indicare l’indirizzo PEC).

Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di comunicazione.

**ART. 27 - FORO COMPETENTE**

È data facoltà alle Parti di adire l’Autorità Giurisdizionale secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Per ogni controversia, sarà competente in via esclusiva ed inderogabile il Foro di Napoli.

**ART. 28 - RINVIO AL CODICE CIVILE E AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI**

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Contratto si fa rinvio al D. Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti), alle leggi in materia, oltre che alle disposizioni del Codice Civile, anche per quanto concerne la procedura d'esecuzione delle ordinanze amministrative.

Resta inteso che il Concessionario dovrà attenersi ad ogni normativa tempo per tempo vigente.

**ART. 29 - BREVETTI E DIRITTI D’AUTORE**

L’Ente Concedente non assume alcuna responsabilità nel caso in cui il Concessionario utilizzi dispositivi e/o soluzioni tecniche di cui altri detengano la privativa. Il Concessionario assumerà l’obbligo di tenere indenne l’Ente Concedente da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, le perdite e i danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità ad essi relativi (compresi gli onorari di avvocati in equa misura) a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d’autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dalla prestazione.

Ciascuna Parte si obbliga a dare immediato avviso all’altra di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui al precedente comma, della quale sia venuta a conoscenza**.**

**ART. 30 - RISERVATEZZA**

Nel corso dell’esecuzione del Contratto, il Concessionario potrebbe avere accesso o prendere possesso, visione o conoscenza di informazioni inerenti all’Ente Concedente, indipendentemente dal fatto che le stesse siano qualificate o meno come riservate (di seguito: “Informazioni Riservate”). Al fine di meglio identificare le “Informazioni Riservate”, le Parti convengono che tra queste rientra qualsiasi dato e/o informazione che l’Ente Concedente trasmetterà al Concessionario durante lo svolgimento delle attività dichiarando esplicitamente il carattere di riservatezza con una delle seguenti modalità:

* + - per iscritto e/o
    - attraverso la consegna di materiale e/o
    - attraverso il rilascio dell’autorizzazione all’accesso alle Informazioni Riservate, come nel caso che queste siano registrate in un archivio informatico e/o sui dispositivi stessi che verranno analizzati e/o
    - attraverso comunicazione verbale e/o visiva.

Saranno pertanto Informazioni Riservate, in via esemplificativa e non esaustiva: i dati e le informazioni inerenti all’Ente Concedente e/o i dati e le informazioni relativi alla struttura ed al personale (ivi inclusi anche i dati personali); i dati e le informazioni inerenti alla strutturazione e alle strategie; i dati e le informazioni inerenti ai sistemi informatici e di telecomunicazione; analisi; knowhow; in genere, qualsivoglia notizia di natura tecnica, legale, economica/fiscale o commerciale.

Il Concessionario si obbliga, per sé stesso e per i propri dipendenti, collaboratori e subappaltatori autorizzati ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1381 c.c., a mantenere la più rigorosa riservatezza sulle Informazioni Riservate di cui è venuto o verrà a conoscenza. Conseguentemente si obbliga a:

* + 1. gestire le Informazioni Riservate in modo da mantenerle strettamente riservate e confidenziali impedendo qualsiasi comunicazione e/o divulgazione, salvo quanto di seguito specificato;
    2. limitare la circolazione interna delle Informazioni Riservate unicamente alle persone che, per ragioni di ufficio o di competenza, abbiano diretta necessità di conoscere tali Informazioni Riservate per l’esecuzione dei servizi, imponendo a tali persone i medesimi obblighi di riservatezza e confidenzialità;
    3. non utilizzare le Informazioni Riservate per scopi diversi dall’esecuzione dei servizi;
    4. non copiare né divulgare e comunicare a terzi le Informazioni Riservate ricevute, se non con il preventivo consenso scritto dell’Ente Concedente;
    5. non divulgare a terzi i particolari dei servizi ovvero i termini e le condizioni di eventuali accordi tra le Parti in ordine ai servizi stessi;
    6. non copiare, duplicare, riprodurre o registrare in qualunque forma e con qualunque mezzo le Informazioni Riservate, salvo che ciò avvenga strumentalmente all’esecuzione dei servizi, alle sole persone nelle stesse coinvolte e nella misura strettamente necessaria per consentirne l’esecuzione.

Il Concessionario, laddove ritenesse necessario, nell’ambito del Contratto, comunicare Informazioni Riservate a terzi, dovrà previamente essere autorizzato per iscritto dall’Ente Concedente e, in tal caso, dovrà assicurare che i terzi aderiscano per iscritto alle obbligazioni di cui al presente articolo.

Il Concessionario non ha alcuna licenza di utilizzazione o di sfruttamento commerciale delle Informazioni Riservate.

Le previsioni del presente articolo non si applicheranno alle Informazioni Riservate che:

* + 1. al momento della comunicazione siano di dominio pubblico o lo diventino successivamente, senza che il Concessionario si renda inadempiente al Contratto;
    2. al momento della comunicazione siano già conosciute dal Concessionario, purché tale ricezione non sia stata fraudolentemente ottenuta o non sia a sua volta sottoposta a obbligo di riservatezza;
    3. al momento della comunicazione siano già conosciute dal Concessionario, in quanto precedentemente trasmesse da un terzo, legittimato a farlo e non vincolato ad un obbligo di riservatezza relativo all’utilizzazione o comunicazione di tali informazioni;
    4. il Concessionario sia obbligato a comunicare o divulgare in ottemperanza ad un ordine legittimo di qualsiasi Autorità Pubblica, sempreché, in tal caso e ove detta Autorità Pubblica non lo vieti, il Concessionario ne dia immediata notizia scritta al Concedente.

**ART. 31 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal General Data Protection Regulation (GDPR) Regolamento UE 2016/679 - con la sottoscrizione del presente Contratto entrambe le Parti si impegnano, informandosi reciprocamente ai sensi del predetto Regolamento, a far sì che tutti i dati scambiati e comunque connessi con il presente Contratto saranno oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti all’adempimento degli obblighi contrattuali nonché di quelli legislativi e amministrativi collegati. Tali dati saranno conservati dalle Parti, per il tempo necessario alla gestione del Contratto, ovvero conformemente ai termini previsti dalle normative applicabili. Il conferimento dei dati – che non necessita di specifico consenso – è necessario per l’assolvimento delle predette finalità ed in difetto non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte. L’informativa completa redatta da Roma Capitale ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE viene fornita ai fini della sottoscrizione del presente Contratto. I dati saranno utilizzati dalle Parti solo con le modalità e procedure necessarie al perseguimento delle finalità indicate, applicando tutte le misure tecnologiche e organizzative di sicurezza adeguate, improntando il trattamento dei dati ai princìpi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali). Premesso quanto sopra, relativamente al trattamento dei dati personali per l'esecuzione delle attività di cui al Contratto espletate dal Concessionario, lo stesso tratterà i dati personali per conto di Roma Capitale in qualità di responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 GDPR. Pertanto, Roma Capitale, avendo verificato il possesso dei requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a garantire il rispetto delle disposizioni di cui al GDPR (ivi comprese le misure di sicurezza) da parte del Concessionario, nomina tale ultima entità, che accetta, quale responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR, con apposito atto di nomina separato.

**ART. 32. SPESE DIPENDENTI DAL CONTRATTO E DALLA SUA ESECUZIONE, ONERI FISCALI**

Fatta eccezione per l’IVA e per ogni altra imposta che la legge pone a carico dell’Ente Concedente, tutte le spese dipendenti dal presente Contratto e dalla sua esecuzione, tasse comprese, sono a carico del Concessionario.

**ART. 33 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

A tal fine, il Concessionario si obbliga:

* + 1. ad utilizzare i conti correnti bancari o postali, dedicati in via esclusiva al Contratto, sui quali devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto stesso, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all’articolo 3, commi 2, 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136;
    2. a comunicare all’Ente Concedente, entro e non oltre 7 (sette) giorni dall’accensione dei conti o dalla prima utilizzazione degli stessi per le attività del Contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi;
    3. a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla precedente lettera b) trasmessi all’Ente Concedente;
    4. a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) forniti dall’Ente Concedente.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136 e dell’articolo 35 del presente Contratto.

Il Concessionario si obbliga altresì:

* + 1. a inserire nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;
    2. a dare immediata comunicazione all’Ente Concedente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
    3. a garantire che nei contratti sottoscritti con gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti, e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l’obbligazione di dare immediata comunicazione all’Ente Concedente, al Concessionario e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma qualora abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L’Ente Concedente verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei contratti di cui al comma 4, lettera c), sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

I subappaltatori e i sub-contraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne danno immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e al Concedente.

il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG e il CUP, forniti dall’Ente Concedente al Cessionario, anche nell’atto di cessione, affinché vengano riportati sugli strumenti di pagamento utilizzati.

Parco Archeologico di Pompei

Il Direttore Generale

Gabriel Zuchtriegel

Il Concessionario

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_